

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 – C.F. e P. IVA 00073870958
Internet: <https://www.comune.villaverde.oristano.it> E-mail: villaverde@comune.villaverde.oristano.it
PEC.: comune.villaverde@legalmail.it

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 29 seduta del 25-07-2023

Oggetto: Determinazione gettoni di presenza consiglieri comunali per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **18:20**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, con la presenza dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Marchi Sandro	P	Garau Alessia	P
Scema Francesca	P	Cocco Maurizio	P
Salis Manuele	P	Lampis Annamaria	P
Troncia Mariano	P	Ledda Giovanni	P
Giglio Adolfo	P	Saini Mauro	P
Turnu Silvia	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dr. Sandro Marchi in qualità di Sindaco, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lg. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Olla.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.04.2022, avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale” - disciplina delle sedute consiliari telematiche e in forma mista;

Dato atto che la riunione è effettuata in modalità mista con la partecipazione del Sindaco e dei Consiglieri Cocco, Garau, Giglio, Lampis, Ledda, Salis, Scema, Troncia e Turnu dalla sede comunale e del Consigliere Saini da remoto.

Il Segretario Comunale partecipa da remoto;

Esaminata, quindi, la proposta di deliberazione n. 30/2023 avente ad oggetto: “Determinazione gettoni di presenza consiglieri comunali per l’anno 2023”, istruita dalla Responsabile di P.O. Area Amministrativa, che dispone:

Visti:

- ✓ il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/08/2002;
- ✓ la Legge Regionale 22 Febbraio 2012 n. 4, articolo 1, comma 2 “Composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali”;
- ✓ la Legge Regionale 12 Marzo 2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;
- ✓ la Legge Regionale 4 Febbraio 2016, n. 2, articolo 34 “Modifica del numero degli assessori comunali e norme sulla presidenza dei Consigli Comunali”;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 21.03.2023 di approvazione del Bilancio pluriennale 2023/2025 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 05.05.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 25.05.2023 di approvazione del Piano dettagliato degli Obiettivi art. 74 D. Lgs. 118 del 2011 (ex art. 169 T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) – esercizio 2023/2025;

Richiamato l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 5, commi 6 e 7 della Legge 30 luglio 2010 n°122 di conversione del D.L. n. 78/2010 che testualmente recita:

- “1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. ... omissis ...
- 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
 - b. articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
 - c. (lettera così sostituita dall’art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il

presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

- d. definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e. (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, Legge n. 122 del 2010);
- f. previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato”;

Visti:

- il Decreto 04.04.2000, n. 119, pubblicato nella G.U. del 13.05.2000, in vigore dal 28.05.2000 “Regolamento recante norme la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni per gli amministratori comunali a norma dell'art. 23 della L. 265/99”;
- la tabella A) allegata al suddetto Decreto n. 119/2000 che stabilisce l'entità del gettone di presenza per i consiglieri comunali sulla base della fascia di appartenenza del Comune;

Richiamato il comma 54 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006) con il quale viene disposta la riduzione del 10% delle indennità previste per gli amministratori comunali, che così dispone:

“per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a. le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b. le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- c. le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.”;

Presa visione di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010, n°78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n°122, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Interno per la determinazione degli importi delle indennità spettanti agli amministratori e dei gettoni di presenza di cui al comma 2 dell'articolo 82 del Decreto Lgs. n°267/2000

Dato atto che:

- a tutt'oggi il Decreto di cui al D.L. 78/2010, di rideterminazione delle indennità, non risulta ancora emanato;
- la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo, con Deliberazione n. 1/Contr/12 del 24/11/2011 ha espresso il parere che, in attesa della pubblicazione del decreto di cui sopra, l'ammontare delle indennità e dei gettoni spettanti agli amministratori locali sono quelle stabilite dal Decreto n. 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dalla Legge finanziaria 2006 (art. 54 c. 1 della Legge 266/2005), nel rispetto delle norme sul contenimento delle spese di finanza pubblica, stabilendo, dunque, che tale riduzione è da ritenersi strutturale;

Vista, altresì, la Deliberazione n. 156/2022/PAR della Corte dei Conti della Sardegna in merito all'applicazione all'indennità di funzione spettante al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori, e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, della riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022;

Ritenuto necessario, provvedere per l'anno 2023, alla determinazione del gettone di presenza per le riunioni del Consiglio Comunale pari al valore tabellare, di cui al D.M. 119/2000 art. 1 Tabella A) ridotto del 10%;

Atteso che “dalla rimodulazione delle indennità di funzione determinata per effetto dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 non può derivare, in mancanza di espressa previsione normativa che disponga diversamente, alcuna abrogazione tacita o implicita dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, il quale ha introdotto una riduzione strutturale e permanente degli importi spettanti a titolo di indennità di

funzione. Invero, la perdurante vigenza nel sistema dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 deriva anche dalla speciale finalità di contenimento e di progressiva riqualificazione della spesa pubblica impressa dal Legislatore a tale disposizione. Infatti, con il citato art. 1 comma 54 della legge finanziaria 2006 è stata inserita nell'ordinamento una disposizione che di fatto ha introdotto un meccanismo di taglio permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza, al fine di assicurare "esigenze di coordinamento della finanza pubblica. In relazione al quesito n. 2, concernente le concrete modalità di calcolo delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, la Sezione ritiene di condividere il più recente orientamento della giurisprudenza contabile che ha preso in considerazione la problematica dei sopravvenuti incrementi di detta indennità – seppure con riferimento ad una nuova normativa di natura statale – nel senso che l'incremento dell'indennità di funzione del sindaco, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge 234/2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005 (Sez. Lombardia, 153/2022/PAR)";

Vista la Legge Regionale del 1° febbraio 2023 "Legge di stabilità 2023" ed in particolare l'Art. 4 intitolato, "Disposizioni in materia di gettoni di presenza dei consiglieri comunali e di indennità dei presidenti e consiglieri di municipalità" che testualmente recita:

"1. Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari nella seguente misura:

- a. comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, euro 38;
- b. comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, euro 54;
- c. comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, euro 64;
- d. comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, euro 100;
- e. comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, euro 150.

2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 per l'effettiva partecipazione a ogni seduta delle commissioni consiliari può essere ridotto con apposita deliberazione del consiglio comunale. In caso di più sedute del consiglio comunale o delle medesime commissioni consiliari nella stessa giornata l'indennità di presenza è unica. Il gettone non è cumulabile con le indennità di funzione dovute per altri mandati elettivi ricoperti. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.";

Dato atto che la Legge Regionale del 1° febbraio 2023 "Legge di stabilità 2023" è stata pubblicata nel B.U.R.A.S., Supplemento ordinario N. 1 del 23/02/2023;

Appurato che:

- le leggi regionali vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale telematico entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che le leggi stesse non stabiliscano un termine diverso,
- la Legge Regionale del 1° febbraio 2023 all'art. 24 stabilisce che: "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2023";

Preso atto che il Comune di Villa Verde si attesta nella fascia demografica con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Dato atto che per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali per la partecipazione ad ogni singola seduta consiliare è di €. 34,20 (€. 38,00 decurtato del 10% di cui al comma 54 della Legge n. 266 del 23.12.2005);

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'articolo 82, comma 11 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla competenza del Consiglio l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, sulla presente deliberazione, ai sensi dell'artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito determinando la misura del gettone di presenza per i Consiglieri comunali per l'anno 2023 in applicazione delle norme sopra richiamate;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

Di determinare, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 1/2023, la misura del Gettone di Presenza per i Consiglieri Comunali per l'anno 2023 in € 34,20 risultante dalla misura base stabilita dalla L.R. n. 1 del 01.02.2023, all'articolo 4, comma 1 lettera a), pari ad € 38,00, ridotta del 10% per effetto della Legge n. 266/2005.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 82, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale.

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Testo Unico EE.LL.

Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in argomento.

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del T.U.E.L. che si riportano in calce.

Valutata la proposta coerente con la programmazione di questo ente.

Con n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese.

UNANIME DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

È approvata la proposta di deliberazione n. 30/2023 avente ad oggetto: "Determinazione gettoni di presenza consiglieri comunali per l'anno 2023" istruita dalla Responsabile di P.O. Area Amministrativa, nei termini riportati nel preambolo a cui integralmente si rimanda.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese.

UNANIME DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Sindaco
F.TO Dr. Sandro Marchi

Il Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Enrica Olla

Parere di Regolarità Contabile	
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.	
Data: 24-07-2023	Il Responsabile di Servizio
	F.TO Rag.ra Maria Grazia Loi

Parere di Regolarità Tecnica	
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.	
Data: 11-07-2023	Il Responsabile di Servizio
	F.TO Dott.ssa Elisabetta Ghisu

N° 3788 di prot. addì 26-07-2023

N° Pubblicazione 374

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26-07-2023 al 10-08-2023.

Il Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Enrica Olla

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)